

REGOLAMENTO

BORSA DI STUDIO

“MAURO LEONARDA”

Il presente Regolamento composto da **7** articoli è stato approvato con atto deliberativo di Commissario Straordinario n. 10 del 23/07/1999, pubblicato all'Albo Pretorio dal 01.08.1999 al 23.08.1999 ed esecutivo il 11.08.1999 E' stato modificato con atto deliberativo di C.C. n. 11 del 21.02.2001, pubblicato all'Albo pretorio dal 25.02.2001 al 12.03.2001 ed esecutiva il 17.03.2001.

ART. 1

Il Comune di San Mauro Castelverde, al fine di agevolare la frequenza all'Università e quindi la prosecuzione degli studi per gli studenti meritevoli, istituisce, ogni anno, tre borse di studio dell'importo di £. 1.500.000 ciascuna.

La borsa di studio concessa dal Comune è cumulabile con eventuali altre borse di studio o simili riconoscimenti assegnati allo/a studente da altri Enti, Istituzioni, Società, ecc. Il fondo da prelevarsi dal capitolo interventi per la scuola.

ART. 2

La borsa di studio di cui all'art. 1 in assegno intestato a nome dello studente unitamente ad un attestato ricordo sarà consegnato allo studente meritevole in una pubblica manifestazione.

La manifestazione dovrà tenersi entro il mese di settembre dell'anno in cui si riferisce.

ART. 3

La borsa di studio viene intestata e dedicata al nostro benemerito cittadino "Mauro Leonarda" che fu illuminato Sindaco di San Mauro Castelverde e che per il Comunitario s'impegnò ed operò.

ART. 4

La borsa di studio è assegnata a tutti gli studenti di San Mauro Castelverde che agli esami di maturità di un qualsiasi Istituto Superiore hanno ottenuto agli esami finali il massimo dei voti assegnati dalla legislazione vigente.

Sono considerati studenti di San Mauro Castelverde tutti i giovani che all'atto della maturità sono residenti a San Mauro Castelverde e che siano residenti a San Mauro Castelverde almeno da dieci anni.

ART. 5

La borsa di studio di cui all'art. 1 viene concessa a richiesta dello studente che si è maturato nell'anno ed ha riportato la media di voti di cui all'art.4.

Lo studente deve inoltrare domanda al Sindaco "entro 30 giorni dal termine ultimo utile per l'iscrizione ai corsi universitari", deve dichiarare quanto previsto dal comma 2 dell'art.4 e deve allegare attestato di iscrizione all'Università in forma autentica ed attestato autentico del punteggio riportato agli esami di maturità ed un certificato rilasciato dalla scuola attestante la durata del corso di studi per il quale è stata conseguita la maturità.

Le domande presentate saranno esaminate dall'Ufficio Assistenza Scolastica che stilerà una regolare graduatoria che verrà affissa all'albo pretorio del Comune.

ART. 6

La borsa è assegnata esclusivamente come detto all'art.4 a chi ha riportato la media più alta prevista dalla Legge (60/60 nel passato 100/100 oggi).

Trattandosi di sole tre borse di studio nel caso in cui gli studenti meritevoli sono più di tre la graduatoria di cui all'ultimo comma dell'art.5 sarà stilata partendo dal più giovane di età.

ART. 7

Possono presentare domanda come da Art.5 gli studenti che frequentano scuole superiori la cui frequenza è di 5 (cinque) anni.